

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO
IL RESPONSABILE

LUISA MARTELLI

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG 2011 207251
DEI 26 AGO 2011

MGN/MM

Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici
delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna
Alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate
LORO INDIRIZZI E-MAIL

Oggetto: Indicazioni operative relative alla fase di avvio dell'applicazione del ticket sulle prestazioni di assistenza farmaceutica.

La circolare n. 14 del 25 agosto 2011 "Indicazioni concernenti l'applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1190/2011 in applicazione dell'art.17, comma 6, della Legge 15 luglio 2011, in materia di compartecipazione alle prestazioni di Assistenza sanitaria.", prevede:

Nella fase di avvio dell'applicazione delle nuove modalità per la compartecipazione alla spesa, è prevedibile che il cittadino si presenti ai soggetti erogatori sprovvisto dell'autocertificazione. In tale caso, il soggetto erogatore garantirà l'erogazione della prestazione di specialistica ambulatoriale o di assistenza farmaceutica, fornendo al cittadino il modulo di autocertificazione e il materiale informativo, concedendo 60 giorni di tempo per la regolarizzazione dell'autocertificazione e pagamento del nuovo ticket. **Tale soluzione provvisoria sarà possibile sino al 17 settembre 2011; dopo tale data sarà indispensabile essere in possesso dell'autocertificazione vidimata da uno dei soggetti presso i quali è prevista la consegna del modulo (sportelli aziendali individuati o presso le strutture di servizio dei delle Organizzazioni Sindacali e delle Organizzazioni facenti parte del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria).** Sarà cura delle AUSL la verifica delle prestazioni erogate nella fase di avvio per l'eventuale recupero dei ticket non incassati.

Questo comporta che da lunedì 29 agosto 2011 le farmacie convenzionate dovranno informare gli assistiti non esenti circa il nuovo ticket, consegnando il modulo per l'autocertificazione, il pieghevole informativo e la nota "Come fare l'autocertificazione" (qui allegati).

Il farmacista si comporterà nel seguente modo:

- a) se l'assistito è in grado di fare immediatamente l'autocertificazione dovrà anche indicare sulla ricetta la codifica RE corrispondente alla fascia di reddito. La farmacia applicherà il ticket dovuto e l'assistito avrà tempo fino al 17 settembre 2011 per consegnare l'autocertificazione a uno dei soggetti deputati a riceverla. Dal 18 settembre 2011, in assenza di un'autocertificazione vidimata, sarà applicato il ticket massimo previsto;
- b) se l'assistito non è in grado di fare immediatamente l'autocertificazione: non gli sarà applicato alcun ticket e la ricetta sarà comunque spedita dalla farmacia. Trascorsi 60 giorni dall'erogazione della

Viale Aldo Moro 21
40127 Bolognatel 051.527.7291
fax 051.527.7061segrpfm@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrpfm@postacert.regione.emilia-romagna.it

prestazione (entro tale termine l'assistito dovrà pertanto consegnare l'autocertificazione a uno dei soggetti deputati a riceverla) le aziende USL effettueranno il conteggio del ticket dovuto e inviteranno l'assistito a procedere al pagamento. Va sottolineato che dal 18 settembre 2011, in assenza di un'autocertificazione vidimata, alle eventuali ulteriori prestazioni sarà comunque applicato il ticket massimo previsto.

Le farmacie avranno cura di tenere separate le ricette già correttamente tariffate da quelle di cui al caso b) (per le quali le aziende USL dovranno procedere al conteggio del ticket) e le consegneranno alle aziende USL in mazzette separate unitamente alla distinta contabile riepilogativa.

Le esenzioni valide per l'assistenza farmaceutica sono quelle elencate nell'allegato 3 alla circolare in oggetto.

La circolare n. 14 del 25 agosto 2011 prevede inoltre:

I cittadini non residenti in Emilia-Romagna dovranno ugualmente autocertificare l'appartenenza ad una delle fasce di reddito, tale informazione non verrà naturalmente inserita nel data base regionale e questo cittadino dovrà sempre esibire l'autocertificazione.

Questo comporta che da lunedì 29 agosto 2011:

- a. gli assistiti italiani non residenti né domiciliati in Emilia-Romagna (es. turisti) sono soggetti al pagamento del ticket secondo le modalità sopra riportate;
- b. gli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) sono soggetti al pagamento del ticket secondo le modalità sopra riportate;
- c. Gli assistiti da istituzioni estere, provenienti sia da paesi UE sia da paesi extra-UE con i quali vigono convenzioni o accordi bilaterali, non sono soggetti all'applicazione del ticket in quanto la prestazione erogata sarà posta interamente a carico dell'istituzione estera come avvenuto finora; a tal fine si conferma la necessità di raccogliere, sul verso della ricetta, tutte le informazioni necessarie a richiedere il rimborso della prestazione tramite la mobilità sanitaria internazionale.

Distinti Saluti

Luisa Martelli

